

**DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2018**  
**303/2018/S/EEL**

**RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA IRROGATA CON  
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ VIS 22/10 A S.I.P.P.I.C. S.P.A. E ACCOGLIMENTO  
DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO RATEALE PRESENTATA DALLA SOCIETÀ**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1021<sup>a</sup> riunione del 1 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 ed in particolare l'art. 7;
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2007, 284/07 (di seguito: deliberazione 284/07);
- la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2008, VIS 107/08 (di seguito: deliberazione VIS 107/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 marzo 2009, VIS 21/09 (di seguito: deliberazione VIS 21/09);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, VIS 22/10 (di seguito: deliberazione VIS 22/10);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A; la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. III, 23 marzo 2016, 559 (di seguito: sentenza TAR Lombardia 559/2016);

- la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 19 febbraio 2018, 1053/2018 (di seguito: sentenza Consiglio di Stato 1053/2018).

**FATTO:**

1. Con deliberazione VIS 22/10, a conclusione del procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione VIS 21/09, l’Autorità ha irrogato a Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri - S.I.P.P.I.C. S.p.a. (di seguito: SIPPIC) una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 480.000 (quattrocentoottantamila) per mancata ottemperanza alla richiesta di informazioni di cui alla deliberazione VIS 107/08.
2. SIPPIC ha impugnato tali deliberazioni avanti al TAR Lombardia, che ha respinto i ricorsi, previamente riuniti, con sentenza 559/2016.
3. Avverso detta sentenza SIPPIC ha proposto appello al Consiglio di Stato (con ricorso numero di registro generale 5603 del 2016).
4. Successivamente, a fronte del mancato pagamento da parte della società della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con la predetta deliberazione VIS 22/10, nonché delle relative maggiorazioni (dovute ex art. 27, comma 6, della legge 689/81) *medio tempore* maturate, gli Uffici dell’Autorità con nota 13 maggio 2016 (prot. 13932) ne hanno sollecitato il pagamento.
5. Persistendo l’inottemperanza da parte di SIPPIC, gli Uffici dell’Autorità, con note 18 settembre 2017 (prot. 30160) e 22 settembre 2017 (prot. 30894), hanno nuovamente sollecitato il pagamento della predetta sanzione, e delle relative maggiorazioni, ed hanno altresì sollecitato il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate alla medesima SIPPIC con deliberazione 284/07, e delle relative maggiorazioni.
6. A seguito di ciò, con note del 27 settembre 2017, 10 ottobre 2017, 20 dicembre 2017, 24 gennaio 2018 e 1 febbraio 2018 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 31478, 32899, 41315, 2192 e 2999) SIPPIC ha comunicato e dimostrato di avere provveduto al pagamento delle sanzioni irrogate con deliberazione 284/07 ed ha presentato istanza di pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con la deliberazione VIS 22/10, e delle relative maggiorazioni, nonché delle maggiorazioni dovute per ritardato pagamento delle sanzioni irrogate con deliberazione 284/07, allegando documentazione a supporto della medesima.
7. Con sentenza 1053/2018, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il gravame proposto dalla società avverso la deliberazione VIS 22/10, disponendo che l’Autorità ridetermini *“la sanzione diminuendone l’entità nella misura di un quinto”* e che *“l’accoglimento nei limiti indicati lascia fermo il provvedimento sanzionatorio che dovrà essere rimodulato nella parte relativa all’entità della sanzione”*.

## **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

### **A. Sulla rideterminazione della sanzione irrogata con deliberazione VIS 22/10**

8. Con il presente provvedimento l'Autorità intende dar seguito al parziale accoglimento delle ragioni della società nel giudizio di impugnazione della deliberazione VIS 22/10, provvedendo a modificare l'ammontare della sanzione ivi irrogata.
9. Poiché lo stesso Giudice di secondo grado, nella citata sentenza 1053/2018, ha indicato esattamente l'entità (un quinto) della riduzione della sanzione ed ha altresì precisato che la deliberazione VIS 22/10 deve essere modificata solo nella parte relativa alla misura della sanzione, rimanendo ferma per il resto, non si rende necessario procedere al riesame del provvedimento sanzionatorio, ma è sufficiente ricalcolare, con una mera operazione matematica, l'ammontare della sanzione secondo le predette indicazioni.
10. Ciò posto, sottraendo all'importo di euro 480.000 indicato nella deliberazione VIS 22/10, l'ammontare corrispondente ad un quinto, cioè 96.000 euro, si determina la misura della sanzione, pari ad euro 384.000, da irrogare a SIPPIC a conclusione del procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione VIS 21/09.

### **B. Sull'istanza di pagamento rateale ex art. 26 della legge 689/81 presentata da SIPPIC**

11. Come esposto in fatto, con note del 27 settembre 2017, 10 ottobre 2017, 20 dicembre 2017, 24 gennaio 2018 e 1 febbraio 2018 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 31478, 32899, 41315, 2192 e 2999) SIPPIC ha presentato istanza di pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con deliberazione VIS 22/10, e delle relative maggiorazioni, nonché delle maggiorazioni per ritardato pagamento delle sanzioni irrogate con deliberazione 284/07, allegando documentazione a supporto della medesima.
12. In particolare, la società ha dichiarato di versare in una situazione di disagio economico ed ha allegato una relazione illustrativa della situazione debitoria, chiedendo di poter corrispondere l'importo complessivo residuo dovuto in 18 (diciotto) rate mensili.
13. L'art. 26 della legge 689/81 attribuisce all'Autorità che irroga la sanzione amministrativa pecuniaria la facoltà di disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, il pagamento della sanzione medesima in un minimo di tre fino ad un massimo di trenta rate mensili (comma 1). La disposizione prevede altresì che il debito possa essere estinto dal debitore in qualsiasi momento mediante un unico pagamento e che, in caso di ritardo

- nella corresponsione anche di una sola delle suddette rate, il debitore è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione (comma 2).
14. Tale articolo trova applicazione nella fattispecie, dal momento che le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo 93/11 – tra cui il comma 5, che ha escluso l'applicazione dell'art. 26 della legge 689/81 ai procedimenti sanzionatori di questa Autorità – si applicano ai procedimenti avviati successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (art. 45, comma 7, del decreto legislativo 93/11), avvenuta il 29 giugno 2011, e che i procedimenti da cui sono scaturite le sanzioni, e relative maggiorazioni, di cui SIPPIC chiede il pagamento rateale, sono stati avviati in data anteriore.
  15. Ferma, dunque, l'ammissibilità dell'istanza di rateizzazione avanzata dalla società, per quanto concerne il merito si ritiene sussistere il requisito delle condizioni economiche disagiate cui il citato art. 26 ne subordina l'accoglimento.
  16. Come noto, con provvedimenti della Prefettura di Napoli è stata disposta la sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari della SIPPIC con contestuale nomina di un organo Commissariale incaricato della straordinaria e temporanea gestione, al fine di assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica sull'isola di Capri. Questo organo, nella nota 24 gennaio 2018 (prot. 2192) inviata a supporto dell'istanza di rateizzazione, ha rappresentato una gravosa situazione debitoria della società, dimostrando la difficile sostenibilità del pagamento in un'unica soluzione della rilevante somma complessiva dovuta (superiore al milione di euro).
  17. In particolare, detto importo, tenuto conto anche della citata sentenza 1053/2018, ammonta complessivamente ad euro 1.223.065,61, di cui euro 384.000 a titolo di sanzione rideterminata con il presente provvedimento, a conclusione del procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione VIS 21/09, euro 537.600 a titolo di maggiorazioni per ritardato pagamento della predetta sanzione, ed euro 301.465,61 a titolo di maggiorazioni per ritardato pagamento delle sanzioni irrogate con deliberazione 284/07 (cui è stata già detratta la somma di euro 8.075,82 il cui pagamento è stato documentato dalla società con nota 27 settembre 2017 prot. Autorità 31478).
  18. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di:
    - a) rideterminare la sanzione irrogata a SIPPIC con deliberazione VIS 22/10, nella misura di euro 384.000 (trecentottantaquattromila/00), a cui devono sommarsi, ex art. 27 della legge 689/81, le maggiorazioni per ogni semestre di ritardo nel pagamento della predetta sanzione, pari a euro 537.600 (cinquecentotrentasettemilaseicento/00);
    - b) di accordare a SIPPIC la possibilità di pagare la somma complessiva di euro 1.223.065,61 – composta dagli importi di cui alla precedente lettera a) e dall'importo di euro 301.465,61 (trecentounomilaquattrocentosessantacinque/61), dalla medesima società

dovuto, ex art. 27 della legge 689/81, a titolo di (residue) maggiorazioni per ritardato pagamento delle sanzioni irrogate con deliberazione 284/07 – in 18 (diciotto) rate mensili secondo le modalità di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante

### **DELIBERA**

1. di rideterminare, nei termini descritti in motivazione, la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con deliberazione VIS 22/10 a Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri - S.I.P.P.I.C. S.p.a., nella misura di euro 384.000 (trecentottantaquattromila/00), cui devono sommarsi le maggiorazioni ex art. 27 della legge 689/81, pari a euro 537.600 (cinquecentotrentasettemilaseicento/00);
2. di autorizzare Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri - S.I.P.P.I.C. S.p.a. a procedere al pagamento frazionato della somma complessiva di euro 1.223.065,61 (unmilione duecentoventitremilaseicentacinque/61) – composta dagli importi di cui al precedente punto 1 e dall'importo di euro 301.465,61 (trecentounomilaquattrocentosessantacinque/61), dalla medesima società dovuto, ex art. 27 della legge 689/81, a titolo di (residue) maggiorazioni per ritardato pagamento delle sanzioni irrogate con deliberazione 284/07 – in 18 (diciotto) rate mensili secondo le modalità di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, ai quali importi si applicherà, pertanto, l'obbligazione accessoria di corresponsione degli interessi c.d. di rateazione nella misura del tasso legale ai sensi dell'art. 1282, comma 1, del codice civile;
3. di avvisare che, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge 689/81, il ritardato o mancato pagamento anche di una sola delle rate di cui all'Allegato A comporta l'obbligo di pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione, pena l'applicazione dei conseguenti atti esecutivi, secondo l'art. 27 della legge 689/81;
4. di ordinare a Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri - S.I.P.P.I.C. S.p.a. di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento di ciascuna rata di cui all'Allegato A, entro 10 giorni dalla sua effettuazione, mediante l'invio di copia del documento attestante i versamenti effettuati all'indirizzo PEC sanzioni-decisoria.aeegi@pec.energia.it indicando il numero della presente deliberazione;
5. di notificare il presente atto a Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri - S.I.P.P.I.C. S.p.a. (partita iva 00274940634) mediante PEC all'indirizzo sippic@pec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

1 giugno 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*